



**COMUNE DI FAVARA**  
Cap. 92026 - (Provincia di Agrigento)  
Tel. 0922/448111 - Fax 0922/31664

Codice Fiscale 8000412 084 8 - Partita Iva 0185514 084 2

Prot. 48169  
Del. 20 NOV 2015

ORDINANZA N. 209 DEL 20 NOV 2015

### IL SINDACO

- Vista la relazione del responsabile U.F. Sanità Animale del servizio veterinario - distretto di Agrigento Prot. n. 44794 dpV11/15 del 03/11/2015 dalla quale risulta che, a seguito dei controlli ufficiali effettuati in data 21/10/2015 presso l'azienda denominata **PICILLO FRANCESCO**, con il codice di identificazione aziendale IT 017 AG 023 ubicata in questo Comune, in contrada PIOPO/SAN BENEDETTO, con centro aziendale georeferenziato Latitudine 37,345460 Longitudine 13,660050 di proprietà della Sig. PICILLO FRANCESCO, nato a FAVARA il 19/06/1965 e residente in Favara Via Cartesio n. 67 è stato riscontrato la presenza di un focolaio di brucellosi;
- Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27/07/1934 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 dell'8/02/1954 e s.m.i.;
- Vista la L. 9/06/1964, n. 615 concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e s.m.i.;
- Visti i Decreti 28 giugno 1991, n. 453 del 2/07/1992 e n. 651 del 27 agosto 1994 e s.m.i., concernenti i piani nazionali per la eradicazione della brucellosi dagli allevamenti bovini, bufalini ed ovini-caprini;
- Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/03/2000 e n. 00519 del 12/04/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;
- Vista l'O.M. 25/05/2015 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- Visto il D.P.R. 317/96;
- Visto il Reg CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina;
- Vista la Legge 833/78;
- Visto il D.L.vo 502/92;
- Visto il D.L.vo 517/93;
- Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;
- Visto il D.A. n. 13306 del 18/11/1994;

### ORDINA

alla Sig. PICILLO FRANCESCO, nato a Favara il 19/06/1965 e residente in Favara Via CARTESIO n. 67, che viene individuata quale custode degli animali posti sotto sequestro sanitario

#### Padozione e l'osservanza delle seguenti prescrizioni


- 1)- tutti i bovini, bufalini, ovini e caprini e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare a cura del Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Agrigento, ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 2)- gli animali risultati infetti, elencati nel mod. 2/33 o mod 2bis/33 notificato al servizio veterinario, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale. I capi infetti devono essere tenuti separati dai capi sani, ed esclusi dalla monta;
- 3)- i bovini, bufalini, ovini e caprini infetti devono essere abbattuti al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica effettuata dal servizio veterinario A.S.P.;

- 4)- i feti, gli invogli fetali, gli animali nati morti o morti subito dopo la nascita, devono essere immediatamente distrutti ed eliminati con le modalità previste dal RPV (DPR 320/54) e s.m.i.; analogamente devono essere distrutti col fuoco od interrati previa aspersione con prodotto disinfettante, il fieno, la paglia, lo strame e qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- 5)- il reimpiego dei pascoli dove hanno in precedenza soggiornato gli animali infetti può avere luogo trascorsi sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 6)- dopo l'eliminazione, mediante macellazione, dei capi infetti e prima di ricostituire l'allevamento, la stalla e gli altri locali di ricovero nonché tutti gli altri oggetti utilizzati per il bestiame debbono essere puliti e disinfettati ai sensi del D.P.R. 320/54 e s.m.i.. Per la disinfestazione si suggerisce:
- Nei locali senza animali: Gluteraldeide al 2% e/o composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80° C al 3%;
  - Nei locali con animali: Acido Paracetico al 1-2%;
  - Nelle sale di mungitura e per le attrezzature: Ipoclorito di sodio al 3%;
- 7)- il letame, proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali, deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso; rimane comunque vietato il suo utilizzo per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto. Il liquame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame;
- 8)- la mungitura degli animali sani deve avvenire prima di quella degli animali infetti o sospetti;
- 9)- il latte degli animali infetti può essere impiegato unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico,
- 10)- il latte degli animali negativi deve essere raccolto in appositi contenitori separati ed identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto controllo del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti O.A.;
- 11)- l'accertamento sierologico dei cani presenti nell'azienda, e in caso di positività alle prove, loro sollecito isolamento se necessario in un canile od altro ricovero per cani, sotto controllo del Servizio Veterinario dell'A.S.P. per un periodo non inferiore a tre mesi;
- 12)- deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
- 13)- il ripopolamento dell'allevamento può avvenire soltanto dopo che:
- tutti gli animali risultati positivi siano stati abbattuti;
  - sia stata effettuata apposita pulizia e disinfezione dell'allevamento,
  - tutti i bovini/bufalini di età superiore all'anno e gli ovini/caprini di età superiore ai sei mesi, non vaccinati, rimasti in allevamento, siano risultati negativi a due prove sierologiche ufficiali effettuate a distanza di 21 giorni l'una dall'altra, la prima delle quali eseguita dopo ventuno giorni dall'abbattimento degli ultimi capi infetti.

Infine viene delegato il Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Agrigento ad autorizzare, ai sensi dell'art. 14 del Reg. Pol. Vet. Approvato con D.P.R. 8/02/54 n. 320, e successive modifiche, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.

Il Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Agrigento, I Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Favara, li 20 NOV 2015



IL SINDACO  
(Ins. Rosario Manganello)